

**Legge federale
concernente l'Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari**
(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA¹)

del 22 giugno 2007 (Stato 1° aprile 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2006³,
decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali⁴

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

- a. legge del 25 giugno 1930⁵ sulle obbligazioni fondiarie;
- b. legge federale del 2 aprile 1908⁶ sul contratto d'assicurazione;
- c. legge del 23 giugno 2006⁷ sugli investimenti collettivi;
- d. legge dell'8 novembre 1934⁸ sulle banche;
- e.⁹ legge del 15 giugno 2018¹⁰ sugli istituti finanziari;
- f. legge del 10 ottobre 1997¹¹ sul riciclaggio di denaro;
- g. legge del 17 dicembre 2004¹² sulla sorveglianza degli assicuratori;
- h.¹³ legge del 19 giugno 2015¹⁴ sull'infrastruttura finanziaria;

RU **2008** 5207

¹ Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

² RS **101**

³ FF **2006** 2625

⁴ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

⁵ RS **211.423.4**

⁶ RS **221.229.1**

⁷ RS **951.31**

⁸ RS **952.0**

⁹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁰ RS **954.1**

¹¹ RS **955.0**

¹² RS **961.01**

¹³ Introdotta dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

¹⁴ RS **958.1**

i.¹⁵ legge del 15 giugno 2018¹⁶ sui servizi finanziari.

² La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.

Art. 2 Relazione con le leggi sui mercati finanziari

¹ La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.

² Gli accordi internazionali conclusi nel quadro dell'imposizione alla fonte in ambito internazionale e le convenzioni interstatali afferenti, riguardanti segnatamente le verifiche transfrontaliere e l'accesso al mercato, prevalgono sulla presente legge e sulle leggi concernenti i mercati finanziari.¹⁷

Art. 3 Assoggettati alla vigilanza

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:

- a. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari; e
- b.¹⁸ gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006¹⁹ sugli investimenti collettivi che dispongono o devono disporre di un'autorizzazione o di un'approvazione;
- c.²⁰ ...

Art. 4²¹ Obiettivi della vigilanza

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest'ultima di affrontare le sfide future.

¹⁵ Introdotta dall'all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4417; FF **2015** 7293).

¹⁶ RS **950.1**

¹⁷ Introdotta dall'art. 46 della LF del 15 giu. 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale, in vigore dal 20 dic. 2012 (RU **2013** 27; FF **2012** 4343).

¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU **2024** 53; FF **2020** 6011).

¹⁹ RS **951.31**

²⁰ Abrogata dall'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

²¹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5247; FF **2015** 7293).

Titolo secondo:**Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari²²****Capitolo 1: Disposizioni generali²³****Art. 5²⁴** Forma giuridica, sede e nome

¹ L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

² Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».

³ La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.

Art. 6 Compiti

¹ La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.

² Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.

Art. 7 Principi di regolazione

¹ La FINMA disciplina per il tramite di:

- a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
- b. circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

² Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:²⁵

- a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
- b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
- c.²⁶ la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e

²² Introdotto dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

²³ Introdotto dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

²⁴ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5247; FF **2015** 7293).

²⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

²⁶ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

d. gli standard internazionali minimi.

³ La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.

⁴ Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adequata partecipazione degli interessati.

⁵ Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF)²⁷.

Capitolo 2: Organizzazione

Sezione 1: Organi e personale

Art. 8 Organi

Gli organi della FINMA sono:

- a. il consiglio di amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

¹ Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:

- a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b. decide in merito agli affari di grande portata;
- c. emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;
- d. sorveglia la direzione;
- e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;
- f. allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;
- g. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- h. nomina i membri della direzione;
- i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa;
- j. approva il preventivo.

² Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

²⁷ Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4417, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

³ Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000²⁸ sul personale federale è applicabile per analogia.

⁴ Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA.

⁵ Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.

Art. 10 Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

² La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
- b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;
- c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

³ Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 11 Rappresentanza specialistica

¹ La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari.

² Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un'adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.

Art. 12 Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.

Art. 13²⁹ Personale

¹ La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

² L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000³⁰ sul personale federale si applica per analogia.

²⁸ RS 172.220.1

²⁹ Nuovo testo giusta dall'all. n. 4 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).

³⁰ RS 172.220.1

³ La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

⁴ Il consiglio d'amministrazione disciplina mediante ordinanza:

- a. il rapporto di lavoro del personale, in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l'obbligo di fedeltà e la disdetta;
- b. la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza della FINMA.

⁵ Esso sottopone per approvazione l'ordinanza al Consiglio federale.

Art. 13a³¹ Trattamento dei dati

¹ La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d'informazione i dati del suo personale, nonché dei candidati a un impiego, necessari per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Può affidare il trattamento di tali dati a un responsabile del trattamento. I dati personali trattati concernono in particolare:³²

- a.³³ le procedure di assunzione;
- abis,³⁴ la costituzione, l'esecuzione e la cessazione dei rapporti di lavoro;
- b. la gestione del personale e dei salari;
- c. lo sviluppo del personale;
- d. la valutazione delle prestazioni;
- e. i provvedimenti d'integrazione in caso di malattia e infortunio.

² Può trattare, in quanto necessari all'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione:³⁵

- a. dati relativi alla persona;
- b. dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
- c. dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
- d. dati necessari nel quadro della collaborazione all'applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- e. atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.

³ Emana disposizioni di esecuzione concernenti:

³¹ Introdotto dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247; **2019** 4631; FF **2015** 7293).

³² Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

³³ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

³⁴ Introdotta dall'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

³⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

- a. l'architettura, l'organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d'informazione;
- b. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi;
- c. le autorizzazioni al trattamento dei dati;
- d. le categorie di dati di cui al capoverso 2;
- e. la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 14 Segreto d'ufficio

¹ Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

² L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della FINMA.

³ Senza l'accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

⁴ Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori).³⁶

Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziaria

Art. 15 Finanziamento

¹ La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

² La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:³⁷

a.³⁸ ...

a^{bis}.³⁹ per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934⁴⁰ sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967).

³⁸ Privo d'oggetto, vedi art. 75 cpv. 5 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1)

³⁹ Introdotta dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

⁴⁰ RS 952.0

legge del 15 giugno 2018⁴¹ sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 1930⁴² sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;

- ater.⁴³ per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 2015⁴⁴ sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;
- b. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 2006⁴⁵ sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
- c.⁴⁶ per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004⁴⁷ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali;
- d.⁴⁸ per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997⁴⁹ sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;
- e.⁵⁰ per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.

³ Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

⁴¹ RS **954.1**

⁴² RS **211.423.4**

⁴³ Ex lett. a^{bis}. Introdotta dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁴⁴ RS **958.1**

⁴⁵ RS **951.31**

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 355; FF **2020** 8967).

⁴⁷ RS **961.01**

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

⁴⁹ RS **955.0**

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

- a. le basi di calcolo;
- b. gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
- c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Art. 16 Riserve

Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

Art. 17 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.

² Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.

³ L'Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.

Art. 18 Rendiconto

¹ Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

² Esso segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

³ Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

Art. 19 Responsabilità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958⁵¹ sulla responsabilità.⁵²

² La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

⁵¹ RS 170.32

⁵² Nuovo testo giusta dall'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 20 Esenzione fiscale

¹ La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² È fatta salva la legislazione federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto;
- b. imposta preventiva;
- c. tasse di bollo.

Sezione 3: Indipendenza e vigilanza**Art. 21**

¹ La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

² Essa discute almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.

³ Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFF.

⁴ Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.

Sezione 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati**Art. 22** Informazione del pubblico

¹ La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.

² Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria:

- a. alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;
- b. alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure
- c. alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.

³ Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescindere su richiesta dell'interessato.

⁴ Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.

Art. 23⁵³ Trattamento di dati

¹ Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.

² Può farlo in particolare per:

- a. controllare gli assoggettati alla vigilanza;
- b. esercitare la vigilanza;
- c. condurre un procedimento;
- d. valutare le garanzie per un'attività irreprensibile;
- e. valutare il comportamento di una persona che esercita un'attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o
- f. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.

³ Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020⁵⁴ sulla protezione dei dati.

⁴ La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 23a⁵⁵ Elenco pubblico

La FINMA tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. L'elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.

Capitolo 3: Strumenti di vigilanza**Sezione 1: Verifica (*audit*)****Art. 24⁵⁶** Principio

¹ La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:

- a. società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005⁵⁷ sui revisori; o
- b. incaricati di verifiche conformemente all'articolo 24a.

⁵³ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

⁵⁴ RS **235.1**

⁵⁵ Introdotto dall'all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

⁵⁷ RS **221.302**

² La verifica si concentra in particolare sui rischi che l'assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

³ Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l'articolo 730*b* capoverso 2 del Codice delle obbligazioni⁵⁸.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.

⁵ I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

Art. 24^{a59} Incaricati di verifiche

¹ La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire verifiche presso assoggettati alla vigilanza.

² Definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato della verifica.

³ I costi dell'incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

Art. 25⁶⁰ Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica

¹ L'assoggettato alla vigilanza fornisce alla società di audit designata o all'incaricato dalla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

² L'assoggettato alla vigilanza informa la FINMA sulla designazione di una società di audit.

Art. 26⁶¹

Art. 27 Rendiconto e provvedimenti

¹ La società di audit presenta alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche. La società di audit mette il rapporto a disposizione dell'organo di direzione supremo dell'assoggettato sottoposto a vigilanza.⁶²

⁵⁸ RS 220

⁵⁹ Introdotto dall'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

⁶⁰ Nuovo testo giusta dall'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

⁶¹ Abrogato dall'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

⁶² Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

² Se constatata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA.

³ In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.

Art. 28 Vigilanza sulle società di audit

¹ ...⁶³

² La FINMA e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.⁶⁴

Art. 28a⁶⁵ Scelta e cambiamento della società di audit

¹ Per la verifica nel quadro di una procedura di autorizzazione e per le altre verifiche devono essere incaricate due diverse società di audit.

² In casi motivati la FINMA può esigere che l'assoggettato alla vigilanza cambi la società di audit.

³ Prima di ordinare un cambiamento secondo il capoverso 2 la FINMA informa l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Sezione 2: Altri strumenti di vigilanza

Art. 29 Obbligo d'informazione e di notifica

¹ Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

² Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.⁶⁶

⁶³ Abrogato dall'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

⁶⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

⁶⁵ Introdotto dall'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento

Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.

Art. 31 Ripristino della situazione conforme

¹ La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.

² Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.⁶⁷

Art. 32 Decisione di accertamento ed esecuzione sostitutiva⁶⁸

¹ La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

² Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.⁶⁹

Art. 33 Divieto di esercizio della professione

¹ Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

² Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

Art. 33a⁷⁰ Divieto di esercizio dell'attività

¹ La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne:

- a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;

⁶⁷ Introdotto dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

⁶⁹ Introdotto dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

⁷⁰ Introdotto dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

- b. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza che esercitano l'attività di consulente alla clientela.

² Se il divieto comprende un'attività nell'ambito della vigilanza esercitata da un organismo di vigilanza, quest'ultimo è informato della decisione.

Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

¹ In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.

² La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Art. 35 Confisca

¹ La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

² Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

³ Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

⁴ Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

⁵ La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale⁷¹ ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

⁶ I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 36 Incaricato dell'inchiesta

¹ La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.

² La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.

³ Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

⁴ I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.

⁷¹ RS 311.0

Art. 37 Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento, dell'abilitazione o della registrazione⁷²

¹ La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.⁷³

² Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l'attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.

³ Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.

Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere

Art. 38 Autorità penali

¹ La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti nell'ambito della loro collaborazione. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti.⁷⁴

² Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

³ La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

Art. 39⁷⁵ Altre autorità nazionali

¹ La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza, all'Ufficio federale della cibersicurezza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni non accessibili al pubblico di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.⁷⁶

⁷² Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 355; FF **2020** 8967).

⁷³ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 355; FF **2020** 8967).

⁷⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁷⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁷⁶ Nuovo testo giusta la II n. 5 della LF del 29 set. 2023 sulla sicurezza (Introduzione dell'obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche, in vigore dal 1° apr. 2025 (FF **2023** 84; RU **2024** 257; **2025** 168, 173).

^{1bis} La FINMA e l'autorità di vigilanza secondo la legge del 26 settembre 2014⁷⁷ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l'altra autorità di vigilanza.⁷⁸

² La FINMA può inoltre scambiare con il DFF informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario.⁷⁹

Art. 40 Motivi di rifiuto

La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:

- a. le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;
- b. la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'adempimento dei suoi compiti;
- c. la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.

Art. 41 Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro.

Art. 41a⁸⁰ Notificazione delle sentenze

¹ I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze pronunciate nelle controversie tra gli assoggettati alla vigilanza e i creditori, gli investitori o gli assicurati.

² La FINMA inoltra all'organismo di vigilanza le sentenze che riguardano gli assoggettati alla vigilanza di quest'ultimo.

⁷⁷ RS 832.12

⁷⁸ Introdotto dall'all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

⁷⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

⁸⁰ Introdotto dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Sezione 4: Collaborazione con servizi esteri⁸¹

Art. 42⁸² Assistenza amministrativa

¹ La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

² La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

- a. tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure sono ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;
- b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l'informazione del pubblico su simili procedimenti.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA e le autorità, i tribunali e gli organi esteri coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di titolari dell'autorizzazione.

⁴ L'assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La FINMA tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

⁵ D'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l'assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa.

Art. 42a⁸³ Procedura di assistenza amministrativa

¹ Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle dal suo detentore. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968⁸⁴ sulla procedura amministrativa.

² Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 3–6.

³ La FINMA può negare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere. È fatto salvo l'articolo 28 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

⁸¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁸² Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁸³ Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁸⁴ RS **172.021**

⁴ In via eccezionale, la FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. In questi casi i clienti interessati devono essere informati a posteriori.

⁵ Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell'informazione i detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al momento dell'informazione a posteriori, i detentori e le autorità non possono informare i clienti in merito alla richiesta.

⁶ Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni a un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile. Nei casi di cui al capoverso 4 può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità.

Art. 42^{b85} Collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali

¹ Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 6 la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito sono scambiate informazioni.

² Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d'intesa con il DFF.

³ In caso di partecipazione la FINMA può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

- a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'adempimento di compiti in relazione con l'elaborazione e l'osservanza di standard di regolamentazione oppure per l'analisi di rischi sistemici;
- b. è garantita la tutela del segreto.

⁴ La FINMA concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e della loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.

Art. 42^{c86} Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza

¹ Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:

- a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2;
- b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

⁸⁵ Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

⁸⁶ Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

² Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza.

³ La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l'articolo 29 capoverso 2 va previamente notificata alla FINMA.

⁴ La FINMA può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa.

⁵ Se è necessario per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione, la pubblicazione o l'inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza.

Art. 43 Verifiche transfrontaliere

¹ La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.⁸⁷

² Essa può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:

- a. tali autorità siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sugli assoggettati oggetto della verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull'attività degli assoggettati oggetto della verifica; e
- b. siano adempiute le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoverso 2.⁸⁸

³ Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:

- a. sia organizzato in maniera adeguata;
- b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;
- c. sia diretto da persone che garantiscono un'attività irrepreensibile;
- d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e
- e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.⁸⁹

^{3bis} Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁸⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁸⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni, al commercio di valori mobiliari oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a.⁹⁰

^{3ter} La FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza su base consolidata sugli assoggettati alla verifica di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.⁹¹

⁴ La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.⁹²

⁵ Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

⁶ Sono considerate stabili organizzazioni:

- a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e
- b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

⁹⁰ Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁹¹ Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁹² Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

Titolo terzo:⁹³**Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee**⁹⁴**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 43a** Organismo di vigilanza

¹ La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l'articolo 17 della legge del 15 giugno 2018⁹⁵ sugli istituti finanziari è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.⁹⁶

² Prima di iniziare la sua attività, l'organismo di vigilanza necessita di un'autorizzazione della FINMA; è assoggettato alla vigilanza di quest'ultima.

³ Se è riconosciuto quale organismo di autodisciplina secondo l'articolo 24 della legge del 10 ottobre 1997⁹⁷ sul riciclaggio di denaro, l'organismo di vigilanza può esercitare la vigilanza anche sugli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro, relativamente al rispetto degli obblighi definiti da tale legge.

⁴ Se svolge anche l'attività di organismo di autodisciplina secondo il capoverso 3, l'organismo di vigilanza provvede affinché ciò sia riconoscibile in ogni momento ai terzi.

Art. 43b Vigilanza continua

¹ L'organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 17 della legge del 15 giugno 2018⁹⁸ sugli istituti finanziari rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.⁹⁹

² Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l'organismo di vigilanza impartisce all'assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA.

³ Il Consiglio federale stabilisce i principi e i contenuti della vigilanza continua. A tal fine tiene conto delle dimensioni e dei rischi d'impresa degli assoggettati alla vigilanza. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.

⁹³ Introdotta dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247; 2019 4631; FF 2015 7293).

⁹⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).

⁹⁵ RS 954.1

⁹⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).

⁹⁷ RS 955.0

⁹⁸ RS 954.1

⁹⁹ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).

Capitolo 2: Autorizzazione

Art. 43c Principio

¹ La FINMA rilascia un'autorizzazione all'organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute.

² Approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell'organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione.

³ La modifica di fatti soggetti all'obbligo di autorizzazione o di documenti soggetti all'obbligo di approvazione richiede rispettivamente la previa autorizzazione o la previa approvazione della FINMA.

⁴ Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l'attribuzione degli assoggettati alla vigilanza a un determinato organismo di vigilanza.

Art. 43d Organizzazione

¹ L'organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

² Stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge.

³ Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all'adempimento dei suoi compiti.

⁴ Dispone di una direzione quale organo operativo.

Art. 43e Garanzia e indipendenza

¹ L'organismo di vigilanza e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

² Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'organismo di vigilanza devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

³ La maggioranza delle persone incaricate dell'amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza.

⁴ I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza.

⁵ Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dagli assoggettati alla stessa. I compiti dell'organismo di vigilanza secondo la presente legge e quelli dell'organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 1997¹⁰⁰ sul riciclaggio di denaro possono essere diretti dalle stesse persone e svolti dagli stessi collaboratori.

Art. 43f Finanziamento e riserve

¹ L'organismo di vigilanza finanzia la sua attività di vigilanza e le sue prestazioni mediante contributi degli assoggettati alla vigilanza interessati.

² Per svolgere la sua attività di vigilanza l'organismo di vigilanza costituisce entro un congruo termine riserve pari al suo preventivo annuale.

³ La Confederazione può concedere all'organismo di vigilanza mutui alle condizioni di mercato per garantirne la disponibilità di pagamento fino alla costituzione integrale delle riserve di cui al capoverso 2.

Art. 43g Responsabilità

L'articolo 19 si applica per analogia anche all'organismo di vigilanza.

Capitolo 3: Vigilanza sugli organismi di vigilanza**Art. 43h** Principio

¹ L'organismo di vigilanza informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza.

² La FINMA verifica se l'organismo di vigilanza adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo e se esercita i suoi compiti di vigilanza.

³ L'organismo di vigilanza fornisce alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest'ultima per eseguire la vigilanza sugli organismi di vigilanza.

Art. 43i Misure

¹ Se l'organismo di vigilanza non adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo o non esercita i suoi compiti di vigilanza, la FINMA adotta le misure necessarie.

² La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più la garanzia di un'attività irreprensibile.

³ Se nessun'altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare l'organismo di vigilanza e delegare l'attività di vigilanza a un altro organismo di vigilanza.

⁴ Se vi sono indizi di irregolarità e l'organismo di vigilanza non provvede a ripristinare la situazione conforme, la FINMA può:

- a. procedere a una verifica dell'assoggettato;
- b. incaricare uno specialista secondo l'articolo 24a di eseguire una verifica; o
- c. avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37.

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Art. 43j

L'articolo 23 si applica per analogia.

Capitolo 5: Strumenti di vigilanza dell'organismo di vigilanza

Art. 43k Verifica (*audit*)

¹ L'organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o per il tramite di società di audit:

- a. abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005¹⁰¹ sui revisori;
- b. sufficientemente organizzate per effettuare tali verifiche; e
- c. che non esercitano nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari.

² Se la verifica è effettuata da una società di audit secondo il capoverso 1, gli auditor responsabili della verifica devono:

- a. essere abilitati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 della legge sui revisori;
- b. disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

³ Gli articoli 24 capoversi 2–5 e 24a–28a si applicano per analogia.

⁴ Su ordine dell'organismo di vigilanza, gli assoggettati alla vigilanza versano un anticipo dei costi.

Art. 43l Obbligo d'informazione e di notifica

¹ Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in assoggettati alla vigilanza devono fornire all'organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

² Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che effettuano verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio all'organismo di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

¹⁰¹ RS 221.302

Titolo quarto: Disposizioni penali¹⁰²

Art. 44 Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina¹⁰³

¹ Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997¹⁰⁴ sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁰⁵

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ ...¹⁰⁶

Art. 45 Comunicazione di informazioni false

¹ Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di vigilanza, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁰⁷

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ ...¹⁰⁸

Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate¹⁰⁹

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:¹¹⁰

¹⁰² Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁰³ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁰⁴ RS **955.0**

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁰⁶ Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁰⁸ Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

- a.¹¹¹ fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto;
- b. omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta;
- c. omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un'intimazione secondo l'articolo 27.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ ...¹¹²

Art. 47 Verifica del consuntivo annuale

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a.¹¹³ omette di far verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di far effettuare una verifica prescritta dalle leggi sui mercati finanziari oppure ordinata dalla FINMA o da un organismo di vigilanza;
- b. non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ ...¹¹⁴

Art. 48 Inosservanza di decisioni¹¹⁵

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 49 Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 1974¹¹⁶ sul diritto penale amministrativo), se:

- a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e

¹¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901).

¹¹² Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

¹¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU **2024** 53; FF **2020** 6011).

¹¹⁴ Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹¹⁶ RS **313.0**

- b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 50 Competenza

¹ La legge federale del 22 marzo 1974¹¹⁷ sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

³ Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.

Art. 51 Riunione del perseguimento penale

¹ Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

² Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 52 Prescrizione

Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.

Titolo quinto: Procedura e tutela giurisdizionale¹¹⁸

Art. 53 Procedura amministrativa

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968¹¹⁹ sulla procedura amministrativa.

¹¹⁷ RS 313.0

¹¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

¹¹⁹ RS 172.021

Art. 54 Tutela giurisdizionale

¹ Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

² La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Titolo sesto: Disposizioni finali¹²⁰**Capitolo 1: Esecuzione**¹²¹**Art. 55**¹²² Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tal fine considera i principi di regolazione stabiliti dall'articolo 7 capoverso 2 e tiene conto della maggioranza degli assoggettati alla vigilanza interessati. Sono fatte salve esigenze più severe, in particolare in caso di rischi per la stabilità del sistema finanziario.

² Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 56 Esecuzione

La FINMA è competente per l'esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari.

Capitolo 2: Modifica di altri atti normativi¹²³**Art. 57**

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

¹²⁰ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹²¹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹²² Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹²³ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

Capitolo 3: Disposizioni transitorie¹²⁴

Art. 58¹²⁵ Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2018

Le domande di autorizzazione secondo l'articolo 43c capoverso 1 devono essere sottoposte alla FINMA nei primi sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018. La FINMA decide entro sei mesi dal ricevimento della domanda.

Art. 59 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ Conformemente all'articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge.

² Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell'ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.

³ Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.

⁴ La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

Art. 60 Datore di lavoro competente

¹ La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall'Ufficio federale delle assicurazioni private e dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e
- b. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l'inizio dell'incapacità lavorativa che provoca successivamente l'invalidità precede l'entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.

¹²⁴ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

¹²⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore¹²⁶**Art. 61**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:¹²⁷

Art. 4, 7, 8, 9 cpv. 1 lett. a–e e g–j, nonché cpv. 2–5, art. 10–14, 17–20, 21 cpv. 3 e 4, 53–55, 58 cpv. 2 secondo per., 59 cpv. 2–4, all. n. 4 (L sul Tribunale amministrativo federale), tit.

prima dell'art. 31 e 33 lett. b: 1° febbraio 2008

Tutte le altre disposizioni: 1° gennaio 2009

¹²⁶ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹²⁷ RU **2008** 5205

Allegato
(art. 57)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...¹²⁸

¹²⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 5207.